Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT
Serie L

2026/2111

24.9.2026

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/2111 DELLA COMMISSIONE

del 23 settembre 2026

che rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2025/2143 della Commissione per quanto riguarda la data di applicazione di determinate disposizioni

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell'aviazione civile, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio ([1]), in particolare l'articolo 50, paragrafo 1, lettera c), e l'articolo 53, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) 2015/340 della Commissione ([2]) stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative concernenti licenze e certificati dei controllori del traffico aereo.

(2) Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/2143 della Commissione ([3]) ha modificato il regolamento (UE) 2015/340 per quanto riguarda l'introduzione dell'addestramento e della valutazione basati sulle competenze e dell'addestramento virtuale dei controllori del traffico aereo. In particolare ha modificato l'allegato I (parte ATCO), punto ATCO.C.005, del regolamento (UE) 2015/340 introducendo la possibilità che le persone che sono o sono state titolari di una licenza di controllore del traffico aereo militare nazionale e soddisfano i requisiti previsti siano autorizzate a impartire un addestramento su dispositivi di addestramento.

(3) Conformemente all'articolo 3, terzo comma, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) 2025/2143, il punto ATCO.C.005, quale modificato, dell'allegato I (Parte ATCO) del regolamento (UE) 2015/340 ha iniziato ad applicarsi il 13 maggio 2026. I punti ATCO.AR.A.010, lettera c bis), e ATCO.AR.D.001, lettera a), punto 1 bis), inseriti nell'allegato II del regolamento (UE) 2015/340, saranno invece applicabili solo a decorrere dal 1º gennaio 2029. Tali punti assegnano nuovi compiti alle autorità nazionali a norma del regolamento (UE) 2015/340 e fanno riferimento all'allegato I, punto ATCO.C.005, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2015/340. Il punto ATCO.AR.A.010, lettera c bis), e il punto ATCO.AR.D.001, lettera a), punto 1 bis), dell'allegato II dovrebbero iniziare ad applicarsi quanto prima, dato che l'allegato I, punto ATCO.C.005, lettere b) e c), cui detti punti fanno riferimento, è già applicabile. In assenza di una tempestiva applicazione di tali disposizioni da parte delle autorità nazionali, le modifiche apportate dal regolamento di esecuzione (UE) 2025/2143 all'allegato I, punto ATCO.C.005, del regolamento (UE) 2015/340 non sono attuabili, tenuto conto del fatto che l'autorità nazionale deve rilasciare un'autorizzazione alle persone che intendono esercitare le proprie attribuzioni introdotte dall'allegato I, punto ATCO.C.005, del regolamento (UE) 2015/340. È pertanto opportuno rettificare la data di applicazione delle disposizioni in questione affinché si applichino quanto prima.

(4) È pertanto opportuno rettificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2025/2143.

(5) Per garantire la corretta attuazione del regolamento (UE) 2015/340, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione.

(6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 127, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1139,

([1]) GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1139/oj.
([2]) Regolamento (UE) 2015/340 della Commissione, del 20 febbraio 2015, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative concernenti licenze e certificati dei controllori del traffico aereo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 della Commissione e abroga il regolamento (UE) n. 805/2011 della Commissione (GU L 63 del 6.3.2015, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/340/oj).
([3]) Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2143 della Commissione, del 23 ottobre 2025, che modifica il regolamento (UE) 2015/340 per quanto riguarda l'introduzione dell'addestramento e della valutazione basati sulle competenze e dell'addestramento virtuale dei controllori del traffico aereo (GU L, 2025/2143, 24.10.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2143/oj).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 3, terzo comma, del regolamento di esecuzione (UE) 2025/2143, è inserita la lettera c *bis*) seguente:

«c *bis*) allegato II, punti 1) e 2)».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 2026

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN